

## Coronavirus - Obbligo del Green Pass sui mezzi di trasporto e aggiornamenti sulla disciplina degli spostamenti da/verso l'estero

Circolare 599 del 31/08/2021 - Internazionalizzazione

---

Con il [Decreto Legge n. 111 del 6 agosto \(art. 2\)](#), in vigore dal 7 agosto scorso, è stato disposto che a partire dal 1° settembre è necessario esibire la [Certificazione verde Covid-19](#) (o “Green Pass”) per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Il Green Pass, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure di essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti oppure riportare il risultato negativo a un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. Si ricorda che **un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi** (seconda dose in attesa di somministrazione) **non è invece sufficiente ai fini dell'ingresso in Italia dall'estero.**

### Spostamenti da/verso l'estero

La disciplina italiana per gli spostamenti da/per l'estero è contenuta nel [DPCM 2 marzo 2021](#), che continua a basarsi su **cinque elenchi di Paesi** – da A ad E (in allegato) - per i quali sono previste differenti misure, nell'[Ordinanza 29 luglio 2021](#), in parte prorogata, e nell'[Ordinanza 28 agosto 2021](#). **Le norme resteranno in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.**

Le principali novità sono le seguenti:

- Le persone provenienti dai Paesi in elenco D possono entrare in Italia presentando il Green pass attestante il completamento del ciclo di vaccinazione, il test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti

(48 nel caso di ingresso da UK) e il Passenger Locator Form senza necessità di effettuare alcuna quarantena; in mancanza, dovranno effettuare 5 giorni di isolamento e sottoporsi a test al termine.

- Le persone provenienti da Regno Unito, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America possono entrare in Italia presentando il Green pass (o certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall' Agenzia europea per i medicinali - EMA), il test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti e Passenger Locator Form.
- L'ingresso dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka è consentito, a prescindere dalla nazionalità, soltanto per motivi di studio o di rientro presso la propria residenza (o quella del coniuge, della parte di unione civile o dei figli minori), e nonché nei casi espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, previa presentazione di test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso; test all'arrivo in aeroporto; isolamento fiduciario di 10 giorni e test al termine dell'isolamento.
- È consentito l'ingresso dal Brasile, alle condizioni attualmente in vigore (test negativo entro 72 ore dall'ingresso, test all'arrivo, isolamento di 10 giorni e test al termine dell'isolamento) anche per motivi di studio.

Di seguito illustriamo le misure applicabili agli spostamenti dai vari gruppi di Paesi, che resteranno **in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021**.

#### **Ingressi o rientri da Paesi dell'elenco A (San Marino e Città del Vaticano)**

Nessuna limitazione o divieto agli spostamenti.

#### **Ingressi o rientri da Paesi dell'elenco C**

Tutti coloro che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in un Paese dell'elenco C del DPCM 2/3/2021 (cioè Paesi UE, Andorra, Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera ed Israele) sono tenuti a:

- **presentare la [Certificazione Verde Covid-19](#)** rilasciata o riconosciuta ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital Covid Certificate), **da cui risulti, alternativamente, l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; **l'avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo); **l'effettuazione**, nelle 48 ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale, **di test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
- compilare il [Passenger Locator Form](#) (dPLF) prima dell'ingresso in Italia in formato digitale oppure su copia cartacea secondo il [facsimile predisposto dal Ministero](#) – si precisa che l'autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera (es. per chi viaggia in auto) dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

**Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19**, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di:

- informare del proprio ingresso in Italia il **Dipartimento di Prevenzione della ASL competente**
- sottoporsi ad **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria** presso l'indirizzo indicato nel dPLF, **per un periodo di 5 giorni** e
- effettuare un **test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento fiduciario**.

### **Ingressi o rientri da Paesi dell'elenco D**

Gli spostamenti verso questi Paesi sono consentiti senza limitazioni (dunque anche per turismo), fatte salve eventuali disposizioni adottate a livello regionale.

Tutti coloro che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in un Paese dell'elenco D devono:

- presentare la **Certificazione Verde Covid-19** o certificato equivalente che attesti l'avvenuta vaccinazione del soggetto
- sottoporsi a **tampone** molecolare o antigenico effettuato nelle **72 ore** precedenti l'ingresso in Italia (**48 ore** per chi entra dal **Regno Unito** di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e il cui risultato sia negativo;
- compilare il **Passenger Locator Form** (dPLF) prima dell'ingresso in Italia in **modalità digitale o cartacea** secondo il **facsimile predisposto dal Ministero** – si precisa che l'autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera (es. per chi viaggia in auto) dovrà sempre essere esibita in versione cartacea

**In caso di mancata presentazione della Certificazione Verde e dell'esito negativo del tampone**, si dovrà:

- informare del proprio ingresso in Italia il **Dipartimento di Prevenzione della ASL competente**;
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;
- sottoporsi ad **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria** presso l'indirizzo indicato nel dPLF, **per un periodo di 5 giorni**;
- effettuare un **ulteriore test molecolare o antigenico**, condotto con tampone, al termine dell'isolamento.

Ricordiamo che **le certificazioni di vaccinazione e guarigione rilasciate dalle autorità sanitarie di Israele e Paesi dell'elenco D sono riconosciute come equivalenti a quelle italiane** e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo nel rispetto dei requisiti specificati dalla [Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio](#).

### **Ingressi o rientri da Paesi dell'elenco E**

La lista dei Paesi in elenco E comprende tutto il resto del mondo. Ricordiamo che gli spostamenti verso questi Stati sono consentiti solo per le seguenti motivazioni: lavoro; assoluta urgenza; esigenze di salute; studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tutti coloro che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in un Paese dell'elenco E devono:

- compilare e presentare il [Passenger Locator Form](#) (dPLF) in formato digitale o su copia cartacea secondo il [facsimile predisposto dal Ministero](#) – si precisa che l'autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera (es. per chi viaggia in auto) dovrà sempre essere esibita in versione cartacea. **È inoltre opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli;**
- presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia preposto ai controlli, un certificato che attesti il **risultato negativo di un test molecolare o antigenico**, condotto con tampone, effettuato nelle **72 ore** precedenti l'ingresso in Italia;
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;
- informare del proprio ingresso in Italia **il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente;**
- osservare un periodo di 10 giorni di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel dPLF ed effettuare un nuovo tampone al termine.

### **Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka**

Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021, l'ingresso e il transito in Italia da Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh, sono consentiti, tra gli altri:

- a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore rispettivamente all'Ordinanza 13 febbraio 2021 (per il Brasile) e all'Ordinanza del 28 agosto 2021 (per gli altri Paesi);
- a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
- a coloro che facciano ingresso per motivi di studio.

In questi casi, all'ingresso in Italia occorre:

- compilare e presentare il [Passenger Locator Form](#) in formato digitale o (in caso di impedimenti) su copia cartacea secondo il [facsimile predisposto dal Ministero](#) - **è inoltre opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli;**
- presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia preposto ai controlli, un certificato che attesti il **risultato negativo di un test molecolare o antigenico**, condotto con tampone, effettuato nelle **72 ore** precedenti l'ingresso in Italia;
- sottoporsi a **test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o entro 48 ore dall'ingresso** nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- informare del proprio ingresso in Italia **il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente;**

- sottoporsi, a prescindere dall'esito del test fatto all'arrivo in Italia, alla **sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni** presso l'abitazione o la dimora indicata nella comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- effettuare un **nuovo tampone al termine dell'isolamento**.

## Eccezioni

Fermo restando la compilazione del **Passenger Locator Form** o, qualora non fosse possibile, dell'apposita **autocertificazione** cartacea, l'obbligo di presentazione del "Green pass" per gli ingressi/rientri da Paesi in elenco C e D, di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e di isolamento fiduciario di 5 o 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico **non si applicano**, tra gli altri:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto ed al personale viaggiante
- ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale
- a chiunque rientra con mezzo privato in Italia a seguito di una permanenza di non più di 48 ore a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione o che permanga non più di 48 ore in località del territorio nazionale situate a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (in questo caso non si applica nemmeno l'obbligo di PLF).

Fermo restando la compilazione del **Passenger Locator Form** o, qualora non fosse possibile, dell'apposita **autocertificazione** cartacea e di sottoposizione a tampone entro le 48/72 ore, ove previsto, e in assenza di sintomi compatibili con il Covid-19, **l'obbligo di sottoporsi a quarantena con successivo test** molecolare o antigenico **non si applica**, tra gli altri:

- al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore**
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
- a chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli "Covid-tested" ai sensi dell'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020.

## Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205).

---

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/coronavirus-obbligo-del-green-pass-sui-mezzi-di-trasporto-e-aggiornamenti-sulla-disciplina-degli-spostamenti-da-verso-lestero>